




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

**LEGISLAZIONE STRANIERA**

**RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI**

n. 3

Maggio - Giugno 2008





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 3

MAGGIO - GIUGNO 2008

**XVI Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Maria Teresa STELLA, consigliere (tel.4349) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Anna OSBAT, consigliere (tel. 4227) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

**Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
ANIMALI PERICOLOSI .....	9
<i>Loi n. 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux .....</i>	9
Francia .....	10
PRESCRIZIONE .....	10
<i>Loi n. 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ...</i>	10
Germania.....	11
AVVOCATI - ONORARI.....	11
<i>Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren, vom 12. Juni 2008 – Legge che riforma il divieto di pattuire onorari a risultato.....</i>	11
Germania.....	13
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA.....	13
<i>Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union, vom 6. Juni 2008 – Legge sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.....</i>	13
Germania.....	15
IMPIEGATI PUBBLICI .....	15
<i>Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008 - Legge per la regolamentazione dello status giuridico delle impiegate e degli impiegati nei Länder ...</i>	15
Germania.....	17
LEGISLAZIONE TRIBUTARIA / DELEGIFICAZIONE .....	17
<i>Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und zur Änderung des Münzgesetzes vom 8. Mai 2008 - Legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero delle finanze e di modifica della legge sulla zecca.....</i>	17

Regno Unito.....	19
GIUSTIZIA PENALE .....	19
<i>Criminal Justice and Immigration Act 2008</i> .....	19
Spagna.....	21
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA.....	21
<i>Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias</i> .....	21
<i>Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias</i> .....	21
<b>Politiche economiche</b> .....	23
Francia .....	25
BIOTECNOLOGIE .....	25
<i>Loi n. 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés</i> .....	25
Francia .....	27
RICERCHE SPAZIALI .....	27
<i>Loi n. 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales</i> .....	27
Germania.....	28
PRODOTTI CHIMICI.....	28
<i>Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Anpassungsgesetz) vom 20. Mai 2008 – Legge di esecuzione del regolamento UE Nr. 1907/2006 (Adeguamento al REACH)</i> .....	28
Regno Unito.....	30
INFRASTRUTTURE / PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	30
<i>Planning Bill</i> .....	30
Stati Uniti d’America.....	32
ENERGIA.....	32
<i>Fact Sheet: Reducing Gas Prices and Foreign Oil Dependence</i> .....	32



<b>Politiche sociali</b> .....	35
Francia .....	37
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI / PARITA' UOMO-DONNA .....	37
<i>Loi n. 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations</i> .....	37
Francia .....	38
LAVORO .....	38
<i>Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail</i> .....	38
Germania.....	40
ASSISTENZA SOCIALE.....	40
<i>Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) vom 28. Mai 2008 – Legge per lo sviluppo strutturale dell'assicurazione per l'assistenza e la cura sociale</i> .....	40
Germania.....	42
GIOVANI / VOLONTARIATO .....	42
<i>Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom 16. Mai 2008 – Legge di incentivazione del volontariato giovanile</i> .....	42
 Indice delle voci.....	 45



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre maggio-giugno 2008.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate in Francia, Germania e Regno Unito, anche un progetto di legge in corso d'esame nel Regno Unito, due progetti di legge collegati, presentati in Spagna, ed un documento presentato dalla Casa Bianca americana.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## ANIMALI PERICOLOSI

***Loi n. 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (J.O. del 21 giugno 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019060485&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=70241103&oldAction=rechTexte>

La legge si pone come obiettivo di prevenire gli incidenti causati dai cani da attacco e da difesa e di responsabilizzare i loro proprietari.

Il provvedimento istituisce l'obbligatorietà di un permesso di detenzione dei cani, ritenuti pericolosi, che viene rilasciato dal sindaco del comune di residenza del proprietario che, per ottenere il permesso, deve produrre una documentazione che attesti la vaccinazione antirabbica dell'animale, la stipulazione di un contratto di assicurazione per i danni a terzi e, per i cani da attacco, la loro sterilizzazione.

Oltre a tali documenti il proprietario è tenuto ad essere titolare di un attestato di idoneità che gli viene rilasciato dopo aver seguito un percorso formativo, a sue spese, sulle regole di educazione del cane e sulle norme di sicurezza.

D'altra parte il cane deve essere sottoposto ad una valutazione comportamentale periodica da parte di un veterinario.

La legge prevede che sia denunciato ai competenti uffici comunali qualsiasi incidente provocato da un cane e che per conseguenza sia valutato il comportamento dell'animale al fine di stabilire l'opportunità, in caso di danno grave e immediato, di procedere alla sua eutanasia.

Inoltre è stata inserita nel codice penale una norma che prevede, per il proprietario, la reclusione fino a dieci anni e un'ammenda fino a 150.000 Euro per omicidio involontario causato dall'aggressione di un cane.

Infine è prevista l'istituzione di un Osservatorio nazionale del comportamento canino.





Francia

Legge

## PRESCRIZIONE

### *Loi n. 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (J.O. del 18 giugno 2008)*

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019013696&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1138972010&oldAction=rechTexte>

La riforma della prescrizione modifica il codice civile allo scopo di ridurre il numero e la durata dei termini di prescrizione, di semplificare il loro conteggio e di autorizzare accordi contrattuali per la loro definizione.

Al fine di soddisfare l'esigenza di maggiore rapidità e considerando l'elevato numero delle transazioni, con la legge in esame la durata della prescrizione di diritto comune, in assenza di disposizioni particolari, è stata ridotta da trenta a cinque anni per le azioni personali o mobiliari, mentre è restata invariata per le azioni immobiliari.

Dei termini più lunghi sono stati tuttavia previsti per l'esercizio di azioni di responsabilità civile per danni fisici alle persone (10 anni); per le azioni contro i costruttori (10 anni); per le azioni di riparazione dei pregiudizi risultanti da atti di tortura o barbarie o di violenze e aggressioni sessuali su minori (20 anni).

Il provvedimento ha mantenuto il termine di due anni per la prescrizione delle azioni dei professionisti contro i consumatori per i beni e i servizi forniti.

Per risolvere le incertezze riguardanti la fissazione del momento da cui decorre la prescrizione e le modalità di calcolo di termini complessi, la legge precisa che essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolare di un diritto è venuto o avrebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti che gli consentono di esercitarlo; il testo sopprime anche le regole relative all'inversione dei termini prevedendo che, in seguito ad un'interruzione, un termine della stessa durata del precedente ricomincia a decorrere in ogni caso.

Riguardo alla possibilità di definire convenzionalmente i termini della prescrizione estintiva, le parti sono autorizzate ad allargarla fino a dieci anni o di ridurla ad un anno ed inoltre possono prevedere cause di interruzione o sospensione non previste dalla legge. Questa facoltà è esclusa tuttavia per le azioni relative al pagamento dei salari, delle pensioni alimentari, degli affitti, degli interessi, dei prestiti e in generale di tutte le azioni per il pagamento di tutto ciò che è pagabile annualmente o con termini periodici più brevi. Al fine di proteggere il contraente più debole, questo tipo di accordo è proibito nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, nei contratti di assicurazione o ancora per le azioni di riparazione di un pregiudizio risultante da una discriminazione.







Germania

Legge

## AVVOCATI - ONORARI

***Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren, vom 12. Juni 2008 (BGBl, I, S. 1000) – Legge che riforma il divieto di pattuire onorari a risultato***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s1000.pdf>

In Germania sono vietati dalla legge gli accordi fra avvocato e mandante in base ai quali il compenso o il suo importo viene fatto dipendere dal successo della causa legale o dell'attività professionale, come pure i cosiddetti "patti di quota lite" in base ai quali l'avvocato percepisce una percentuale della somma attribuita dal giudice al mandante per effetto della vittoria giudiziale. Entrambe queste forme di compenso sono denominate *Erfolgshonoraren*, "onorari a risultato".

La nuova legge attua una sentenza della Corte costituzionale del 12 dicembre 2006 (1BvR 2576/04) la quale, pur confermando il divieto di principio degli onorari a risultato, ha dichiarato leciti gli accordi fra avvocato e mandante che li contemplano, quando nella persona di quest'ultimo sussistano condizioni speciali tali che i suoi diritti possano essere fatti valere solo attraverso la pattuizione di questi onorari. Essi costituiscono pertanto una eccezione, la cui ammissibilità va accertata caso per caso, con riferimento alle sole persone fisiche. Questi onorari speciali sono inoltre accompagnati da una serie di obblighi informativi e consultivi, a carico dell'avvocato nei confronti del mandante, riguardanti in particolare le conseguenze economiche dell'accordo.

La legge affronta così il problema, già esaminato dalla Corte costituzionale, delle cause legali che presentano un rischio di costo elevato per il mandante, decidendo di spostare parte del loro carico economico sull'avvocato, nei soli casi eccezionali previsti dalla legge. Il suo obiettivo, sulla scia della sentenza della Corte, è di consentire l'accesso alla giustizia anche da parte di coloro che avrebbero potuto rinunciare a far valere i propri diritti, di fronte ad una previsione di costi elevati della causa legale o dell'attività professionale (*Kostenrisiko*).

In primo luogo, quindi, la nuova legge modifica il § 49b Abs. 2 dell'ordinamento professionale degli avvocati generalisti (*Bundesrechtsanwaltsordnung*), che così recita:

"Gli accordi che fanno dipendere il compenso o il suo importo dall'esito della causa o dal successo dell'attività dell'avvocato o in base ai quali l'avvocato riceve come onorario una parte della somma attribuita dal giudice al mandante sono illeciti, salvo diversa previsione contenuta nella legge sui compensi degli avvocati (*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz*). Sono inoltre illeciti gli accordi nei quali l'avvocato si obbliga a sostenere i costi processuali, i costi amministrativi o i costi di terzi intervenuti."

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In secondo luogo, la legge in commento modifica la sopra citata legge sui compensi degli avvocati, introducendovi un nuovo § 4a:

“(1) Un onorario a risultato può essere pattuito solo nel caso in cui sia ragionevole considerare che il mandante, a motivo delle sue condizioni economiche, senza la pattuizione di un onorario a risultato non potrebbe far valere i propri diritti. Nel caso di un procedimento giudiziario è ammesso pattuire che l’avvocato, in caso di insuccesso, non riceva alcun compenso per la sua prestazione o riceva un compenso inferiore a quello di legge, sempreché sia stato pattuito in caso di successo un supplemento adeguato del compenso rispetto a quello ordinario. (2) L’accordo fra avvocato e mandante deve comunque indicare il compenso presumibile ai sensi di legge e, se del caso, il compenso indipendente dal risultato sulla base dei quali l’avvocato avrebbe accettato di svolgere lo stesso incarico, come anche i differenti compensi previsti al verificarsi delle diverse condizioni di legge. (3) Il medesimo accordo deve inoltre contenere i motivi fondamentali che hanno determinato l’entità del compenso a risultato”.

Allo stesso modo vengono modificati dalla legge in commento l’ordinamento professionale degli avvocati specializzati in brevetti (*Patentanwältsordnung*), la legge sulla consulenza fiscale (*Steuerberatungsgesetz*), l’ordinamento professionale dei revisori dei conti (*Wirtschaftsprüferordnung*) ed infine la legge sulla consulenza giuridica (*Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts*) La nuova normativa si applica infatti non solo agli avvocati ma anche ai professionisti disciplinati dalle suddette leggi.



Germania

Legge

## GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA

***Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union, vom 6. Juni 2008 (BGBl, I, S. 995) – Legge sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0995.pdf>

La nuova legge attua in Germania la decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, in base alla quale uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro. L’esecuzione deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE. Sono interessati i provvedimenti di blocco o di sequestro emessi a fini probatori o per successiva confisca. In pratica, le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono il provvedimento, trasmesso nei modi previsti dalla decisione quadro, senza che siano necessarie ulteriori formalità e ne dispongono l’esecuzione immediata, alla stessa stregua di un analogo provvedimento nazionale. Sono tuttavia fatti salvi i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione o ancora di rinvio previsti dalla stessa decisione quadro.

Questa viene recepita in Germania dalla legge in commento, attraverso una modifica alla Legge sull’assistenza internazionale in materia penale (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen* del 1994), nella quale vengono inserite tre nuove parti numerate nona, decima e undicesima.

La decisione quadro del Consiglio è modellata su quella riguardante il mandato di arresto europeo ed è stata pertanto attuata in Germania secondo modalità sostanzialmente analoghe. Entrambe le decisioni quadro sono basate sul reciproco riconoscimento immediato dei provvedimenti, come principio generale, accompagnato tuttavia da un alcune possibilità per gli Stati membri di non eseguire il provvedimento stesso. Entrambe, analogamente, non introducono nuove forme di cooperazione penale europea ma si limitano ad appoggiarsi su quelle già esistenti, apportandovi semplicemente delle semplificazioni.

Nel contempo, la legge in esame ha tenuto conto, nel recepire la normativa comunitaria, della decisione della Corte costituzionale del 18 luglio 2005 (2 BvR 2236/04), che ha dichiarato incostituzionale la prima legge tedesca di recepimento del mandato di arresto

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



europeo del 2004 (*Europäisches Haftbefehlgesetz – EuHbG*), poi sostituita nel 2006 da una seconda legge di recepimento che non ha incontrato alcuna censura di incostituzionalità.

Mentre fino al 1999 la principale debolezza del cosiddetto “Terzo pilastro” dell’Unione europea era l’assenza di provvedimenti di natura vincolante, dopo questa data essi sono notevolmente aumentati, in parallelo con l’evoluzione istituzionale della cooperazione in materia di polizia e giustizia (OLAF, Europol ed Eurojust). La Germania ha finora attuato più della metà delle decisioni quadro, il che rappresenta una buona percentuale di adempimento, se si considera che questa è molto bassa nel Terzo pilastro, rispetto all’attuazione, per esempio, delle direttive dell’Unione europea. Non sono state invece recepite alcune decisioni quadro, perché si è considerato, d’accordo con la Commissione, che le loro disposizioni fossero già presenti nell’ordinamento tedesco. Va ricordato infine che la Germania, insieme al Regno Unito, è il paese che più ha utilizzato le istituzioni del Terzo pilastro.



Germania

Legge

## IMPIEGATI PUBBLICI

### ***Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl I, S. 1010) - Legge per la regolamentazione dello status giuridico delle impiegate e degli impiegati nei Länder***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1010.pdf>

La legge sullo status degli impiegati pubblici trova il proprio fondamento costituzionale nella riforma dell'ordinamento federale dello Stato, entrata in vigore il 1° settembre 2006. In base a questa legge costituzionale, che, abrogando l'art. 75 della *Grundgesetz* (GG) ha eliminato la c.d. legislazione quadro (*Rahmengesetzgebung*), nella quale ricadeva originariamente la materia della legge in oggetto, ed in particolare con la nuova versione dell'art. 74 co. 1 n. 27 GG, la materia dello status dei dipendenti pubblici, con l'eccezione delle carriere, dei salari e delle pensioni, ricade ora nella legislazione concorrente (*konkurriente Gesetzgebung*), e per essa viene richiesta l'approvazione del *Bundesrat* (art. 74 co. 2. GG)

Nelle materie in cui è prevista la legislazione concorrente (art. 72 GG) i *Länder* possono emanare leggi solo quando la Federazione non abbia esercitato il suo diritto prioritario a legiferare, allo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti in tutto il territorio nazionale o perché, nell'interesse generale, una disciplina legislativa federale sia necessaria all'unità giuridica ed economica del paese.

La legge sullo status degli impiegati pubblici, quando entrerà in vigore il 1 aprile 2009, prenderà il posto della *Beamtenrechtrahmengesetz* (BRRG, disponibile su <http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/brrg/gesamt.pdf>) la legge quadro sugli impiegati statali approvata nel 1957, tranne che per il capitolo II e per l'articolo 135 che rimarranno in vigore.

I temi affrontati nei 63 articoli che compongono la legge riguardano i principali aspetti del rapporto di impiego pubblico (*Beamtenverhältniss*): essenza, presupposti e forme giuridiche, tipologie e durata, motivi di nullità e di revoca del rapporto; delegazioni e trasferimenti tra *Länder* e tra Stato federale e *Länder*; presupposti e forme della cessazione del rapporto di impiego; doveri degli impiegati derivanti dallo status e conseguenze del loro mancato adempimento; diritti fondamentali degli impiegati; definizione di persona giuridica abilitata ad assumere impiegati pubblici (*Dienstherrnfähigkeit*); servizio durante lo stato di difesa (*Verteidigungsfall*, regolato dalla GG art. 115 a-1) e durante lo stato di tensione (*Spannungsfall*, regolato dalla GG, art. 80 a); rapporto di impiego all'estero.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Tra gli elementi che più caratterizzano la legge vi è il tentativo di definire una più moderna cornice di regolamentazione dei doveri degli impiegati, adeguata agli sviluppi dei rapporti sociali. La “completa dedizione” al lavoro, che per gli impiegati deriva dai principi tradizionali dell’impiego pubblico richiamati dalla Costituzione (art. 33 co.5 GG) viene adeguata ad un linguaggio moderno con il concetto di “impegno personale completo”, senza che questo riduca l’intensità della prestazione di servizio (art. 35). In un ulteriore tentativo di combattere la corruzione in modo più efficace, il dovere di riservatezza viene a cadere quando esistano indizi di un reato di questo tipo (art. 38).

La legge assicura la mobilità tra più Länder (*länderübergreifende Mobilität*) (sezione 3) e promuove l’utilizzo temporaneo di impiegati pubblici nel settore privato o in organizzazioni internazionali. Esperienze in altre istituzioni saranno possibili con procedure semplificate e dovranno integrarsi maggiormente nell’impiego statale (art. 21), favorendo in questo modo la comprensione reciproca e il trasferimento di conoscenze.

La legge promuove un più razionale utilizzo delle risorse umane: attraverso l’ancoraggio al principio “riabilitazione prima della pensione”, i prepensionamenti saranno possibili solo se è esclusa qualsiasi alternativa (art. 27). La domanda di inabilità al servizio (*Dienstunfähigkeit*) non potrà più fondarsi sulle attività esercitate in passato e questo renderà possibile una più lunga permanenza in servizio.

La legge definisce il rapporto di pubblico impiego come un rapporto di servizio e di fiducia (*Dienst- und Treuverhältnis*) di diritto pubblico, che può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato, in prova o in revoca, anche se il lavoro a tempo indeterminato è la regola.

Tra i doveri che vengono ribaditi nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, oltre al già ricordato obbligo di riservatezza, ricordiamo l’imparzialità e il dovere di mantenere la moderazione e la discrezione nella eventuale attività politica, il dovere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute, la responsabilità per la legittimità degli atti compiuti, l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preventiva prima di intraprendere un secondo lavoro, il divieto di compiere attività che possano nuocere all’interesse di servizio anche nel primo periodo del pensionamento, il divieto di accettare ricompense, regali o altri benefici nel corso del proprio servizio, il dovere di risarcire l’amministrazione pubblica nel caso in cui, intenzionalmente o con colpa grave, non si siano rispettati i doveri d’ufficio.



Germania

Legge

## LEGISLAZIONE TRIBUTARIA / DELEGIFICAZIONE

***Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und zur Änderung des Münzgesetzes vom 8. Mai 2008 (BGBl I, S. 810) - Legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero delle finanze e di modifica della legge sulla zecca***

(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0810.pdf>)

La prima legge di riassetto normativo nell'ambito delle competenze riconosciute al Ministero delle finanze contribuisce alla realizzazione del progetto governativo di "abbattimento" della burocrazia (*Bürokratieabbau*), così come enunciato nelle decisioni adottate dal Governo federale il 26 febbraio e il 9 luglio 2003. L'obiettivo principale è quello di porre un limite al gigantesco flusso normativo esistente in modo da rendere più comprensibile e accessibile il diritto federale a coloro che sono chiamati quotidianamente ad applicarlo, cioè non solo i giudici ma anche i privati cittadini e le imprese.

La legge in esame è l'ottava, dopo quelle "generaliste" emanate nel 2006-2007 riguardanti le aree degli interni, dell'alimentazione, agricoltura e tutela dei consumatori, della giustizia, dell'economia, del lavoro e affari sociali, della sanità, dei trasporti, edilizia ed urbanistica. Sempre nel settore della finanza pubblica, un primo e più limitato intervento di riordino normativo è stata la *Gesetz zur Änderung und Bereinigung des Lastenausgleichsrechts* (legge per la modifica e il riordino della normativa sulla perequazione degli oneri, <http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s1323.pdf>, del 21 giugno 2006.

La legge di riordino in materia di finanze, che ha avuto un iter relativamente breve (il progetto di legge è stato presentato dal Governo al Parlamento nell'ottobre 2007 e si è concluso il 14 marzo 2008 con l'ultima approvazione del *Bundesrat*) prevede l'abrogazione di 26 leggi e di 24 regolamenti attuativi, oltre che la modifica di 16 leggi. La maggior parte degli atti normativi divenuti ormai obsoleti riguarda le materie del bilancio, delle accise, delle dogane e della legislazione emanata in conseguenza dell'ultimo conflitto mondiale.

La legge inoltre opera una modifica nella legge sulla Zecca (*Münzgesetz*) per adeguarla ad una raccomandazione della Commissione europea (2005/504/CE, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:184:0060:0063:IT:PDF>)

emanata nel maggio 2005, riguardante l'autenticazione delle monete in euro e il trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Grazie a questa modifica, la *Deutsche Bundesbank* potrà riscuotere imposte fino ad un totale di 200.000 Euro per svolgere questo nuovo compito.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Durante l'iter parlamentare sono state inserite nella legge alcune significative modifiche riguardanti la competenza fiscale sulle questioni relative alle imprese edili polacche attive sul territorio tedesco e sui loro dipendenti. Fino ad oggi il contenzioso sull'argomento veniva gestito integralmente dall'ufficio per le imposte di Oranienburg, ed era notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni (da circa 1000 casi nel 2004 agli oltre 9000 attuali), tanto da renderne difficile la gestione da parte di un unico ufficio. A seguito della modifica introdotta dal *Bundesrat*, la competenza viene suddivisa equamente tra l'ufficio delle imposte di Oranienburg e quello di Cottbus, sempre nel Brandeburgo.





Regno Unito

Legge

## GIUSTIZIA PENALE

### ***Criminal Justice and Immigration Act 2008***

***(Legge promulgata l'8 maggio 2008)***

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga\\_20080004\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080004_en.pdf)

Il provvedimento in esame (formato da più di 150 articoli suddivisi in 12 parti e corredati di numerosi allegati) contiene disposizioni che modificano ed integrano la legislazione penale in materie riferite principalmente alla giustizia minorile: tra queste, l'esecuzione della pena, la disciplina delle pene alternative, la repressione dei reati a sfondo sessuale, le sanzioni per i comportamenti violenti o comunque penalmente rilevanti, in quanto contrari alla sicurezza della collettività.

La necessità di adeguare l'efficacia dei vigenti strumenti normativi al crescente numero di reati e, più in generale, di "comportamenti anti-sociali" (*anti-social behaviours*) attribuiti a minori o comunque a persone di giovane età, aveva indotto il Governo, già nel 2003, a considerare una riforma della giustizia sotto il profilo delle procedure e delle sanzioni. Le coordinate principali di un intervento riformatore in questo ambito, come esposte in alcuni documenti programmatici, venivano individuate nella tutela dei minori rispetto al rischio di coinvolgimento in comportamenti criminosi che può annidarsi nel loro ambiente sociale e familiare; nel contempo, nella conferma del criterio della punibilità a partire dai 10 anni di età; nell'effettività delle pene di tipo cautelare e detentivo, al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini (questi, in sintesi, i temi affrontati dai documenti pubblicati nel 2003, e intitolati *Youth Justice: Next Steps*, e *Every Child Matters*; e di quelli pubblicati nel 2007: *Penal policy, a background paper*, e *Review of Prisons: Securing the Future*).

Volendo ridurre un fenomeno - quello della criminalità giovanile - che tuttora determina grande allarme sociale e vede ormai coinvolte, secondo stime ufficiali, 200.000 persone ogni anno, il legislatore ha perciò innovato, a partire dal 2003 (in particolare con il *Criminal Justice Act* di quell'anno), il sistema procedimentale e sanzionatorio della cosiddetta *youth justice*, modulandolo in più fasi. A seconda della gravità ed intensità dei comportamenti criminosi, è previsto un primo livello di intervento finalizzato principalmente alla prevenzione, affidato ad autorità operanti in ambito locale e a composizione mista (in quanto formate da esponenti delle strutture educative, della polizia e dei servizi di assistenza sociale, coordinati negli *Youth Offending Teams* - YOT). Un successivo livello di intervento, ancora pre-giudiziario (*pre - court*), opera nei confronti di minori che, autori di reati meno gravi e previa ammissione di colpevolezza, siano disposti a sottoporsi a programmi di sorveglianza e di recupero. Infine, agli autori di reati più gravi, o comunque recidivi, è riservato il procedimento dinanzi al giudice minorile (*Youth Court*), oppure ordinario (*Crown Court*) qualora lo richieda il caso. La

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



gravità del reato e l'età del reo costituiscono i criteri in base ai quali sono attivate le diverse procedure; le prime due, esterne al circuito giudiziario ordinario, operano in esecuzione di pene alternative, comminate nei confronti di minori di 10 anni con preminenti finalità cautelari e rieducative (i relativi provvedimenti sono noti come *sentences in the community*); la terza, di tipo giudiziario, opera nei confronti di persone dai 12 ai 17 anni e può concludersi con sanzioni in vario modo limitative della libertà personale, e con l'irrogazione, per il reato di omicidio, di pene detentive (*custody*).

Innestandosi su questa disciplina - per le sue finalità qualificata come *public protection legislation* - le disposizioni della legge ora segnalata prevedono un nuovo tipo di provvedimento a carattere generale, lo *youth rehabilitation order*, che prende il posto di alcune *community sentences* già previste.

Tale provvedimento può essere adottato dal giudice nei confronti dei minori di 18 anni per reati puniti dalla legge con pene detentive e, nel caso dei minori di 15 anni, in considerazione della reiterazione dei reati e della loro pericolosità sociale. Nel suo contenuto sanzionatorio l'*order* è determinato in modo da vincolare di volta in volta i destinatari alle specifiche prescrizioni enumerate dalla legge: tra queste, lo svolgimento di un'attività non retribuita (se il reo ha 16 o 17 anni); la soggezione a forme di sorveglianza (anche elettronica); la frequenza di centri di recupero, di cura o di istruzione; obblighi di residenza domiciliare; divieti di circolazione (*curfew*) o di frequentare di determinati luoghi (*exclusion*).

L'emanazione dei suddetti *community orders* è soggetta a requisiti specifici, dalla legge fissati in modifica delle norme precedenti. E' prevista, innanzitutto, la previa valutazione della gravità del reato (*seriousness threshold*) per la determinazione della pena, mentre la pericolosità del reo, prima rimessa all'apprezzamento del giudice (*rebuttable presumption of risk*), è stabilita una volta per tutte dalla legge con riguardo ai reati di violenza o a sfondo sessuale.

Un temperamento, d'altra parte, è prodotto dal testo normativo rispetto alle previsioni del 2003 che abilitavano i giudici a comminare, per taluni gravi reati, pene detentive a tutela della collettività (*imprisonment for public protection for serious offence*); si precisa ora che l'emissione di sentenze così motivate sono oggetto non di un dovere delle corti bensì di una loro potestà; e se ne sottopone l'esercizio ad una duplice condizione, individuata nel minimo edittale previsto per il reato giudicato - non meno di due anni di reclusione - e nelle precedenti condanne riportate dall'imputato per reati inclusi tra quelli enumerati dal *Criminal Justice Act* del 2003.

Alcune innovazioni riguardano la disciplina dell'appello penale, limitandosi, tra l'altro, la potestà della *Court of Appeal*, in sede di riesame della sentenza di condanna impugnata dall'*Attorney General*, di diminuire la pena già comminata al condannato.

Sul piano del diritto sostanziale, il provvedimento introduce modifiche alla legislazione vigente in relazioni a fattispecie particolari: il possesso di materiale pornografico, la perpetrazione di reati sessuali fuori del territorio nazionale, l'istigazione all'odio in base all'orientamento sessuale. Altre disposizioni sono dedicate, infine, ad aspetti eterogenei: la disciplina delle inchieste concernenti eventuali abusi compiuti dalle forze di polizia; le esimenti per la legittima difesa; le sanzioni per talune fattispecie di trattamento illecito di dati personali; la limitazione del diritto di sciopero del personali in servizio negli istituti penitenziari; l'abolizione del reato di blasfemia, previsto dal *common law*; la cooperazione internazionale in materia di giustizia penale; lo *status* delle persone immigrate nel Regno Unito che abbiano riportato condanne penali in altri Stati.



Spagna

Progetti di legge

## GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA

### *Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (Serie A, núm. 2)*

([http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A\\_002-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_002-01.PDF))

### *Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (Serie A, núm. 3)*

([http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A\\_003-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_003-01.PDF))

*(Disegni di legge del Governo pubblicati il 16 maggio 2008)*

Al fine di rendere sempre più forte la cooperazione giudiziaria tra gli stati membri dell'Unione Europea e di formare quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia posto nel Trattato di Amsterdam, il Governo spagnolo ha presentato un disegno di legge per consentire l'esecuzione, nei paesi dell'Unione, delle risoluzioni giudiziarie che impongano sanzioni pecuniarie, in attuazione della Decisione quadro 2005/214 del Consiglio europeo.

L'oggetto della normativa è duplice: in primo luogo, regolamentare il procedimento mediante il quale le autorità giudiziarie spagnole possono trasmettere ad altri stati membri dell'Unione Europea le proprie risoluzioni definitive, che impongano ad una persona, fisica o giuridica, il pagamento di una sanzione pecuniaria, come conseguenza della commissione di un illecito penale; in secondo luogo, stabilire la modalità con la quale le autorità spagnole, a loro volta, riconoscano ed eseguano simili decisioni trasmesse da un altro Stato membro. Presupposto di applicazione della normativa è, ovviamente, che la persona sanzionata possieda proprietà, beni, abbia entrate economiche o, comunque, abbia la propria residenza abituale in uno stato membro diverso da quello nel quale è stato emanato l'atto giudiziario.

Nel Capitolo I della legge è specificato, in ottemperanza a quanto definito nella decisione quadro 2005/214, il significato del termine "sanzione pecuniaria", che comprende non solo la somma di denaro imposta come multa, ma anche un versamento imposto come risarcimento alle vittime o da versare ad un fondo pubblico o di organizzazione dell'assistenza alle vittime, così come le spese dovute per i procedimenti connessi alla decisione giudiziaria. Va inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto nella Decisione quadro, che comprende non solo gli illeciti penali, ma anche le infrazioni di natura amministrativa, quando le sanzioni emesse in tale sede siano ricorribili innanzi ad

*segue*



un organo giurisdizionale penale, il progetto spagnolo disciplina soltanto gli illeciti penali, poiché in tale ordinamento i ricorsi contro le sanzioni pecuniarie emesse dal giudice amministrativo non sono mai esperibili innanzi al giudice penale.

Il Capitolo II disciplina il procedimento mediante il quale le autorità spagnole possono trasmettere le proprie decisioni, quando impongano il pagamento di una sanzione pecuniaria, ad un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il Capitolo III riguarda invece l'esecuzione in Spagna delle decisioni di un altro Stato dell'UE, che è fondata sui principi del riconoscimento automatico della sanzione e della rinuncia alla verifica della doppia punibilità del fatto, purché gli illeciti commessi siano riferibili ad una lista di reati elencati nel progetto e mutuati dal testo della Decisione quadro. Sono comunque previste eccezioni alla regola dell'automatismo, in base ad una serie di motivazioni indicate nel testo stesso.

Il progetto è completato da due disposizioni aggiuntive sulla trasmissione delle decisioni nei riguardi del Regno Unito e dell'Irlanda e sull'elaborazione di dati statistici. Il testo è infine corredato da un allegato, ripreso dalla Decisione quadro, contenente il modulo certificato da utilizzare per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie in un altro Stato membro.

Il progetto di legge ordinaria è stato presentato assieme ad un altro progetto di legge organica, mediante il quale si rende necessario modificare la Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario, aggiungendo ai giudici ed ai tribunali penali la competenza relativa all'esecuzione nel territorio nazionale delle suddette decisioni, impositive di sanzioni pecuniarie, emesse da altri stati membri dell'Unione Europea.

## **Politiche economiche**





Francia

Legge

## BIOTECNOLOGIE

### ***Loi n. 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (J.O. del 26 giugno 2008)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066077&d  
ateTexte=&fastPos=1&fastReqId=555394970&oldAction=rechTexte\)](http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066077&d ateTexte=&fastPos=1&fastReqId=555394970&oldAction=rechTexte)

La legge rientra tra i provvedimenti promossi dal Governo per realizzare alcune proposte formulate dai gruppi di lavoro del progetto “Grenelle Environnement”, lanciato dal Presidente Sarkozy nel maggio 2007, nel cui ambito sono state prospettate, da rappresentanti del servizio pubblico e della società civile, una serie di azioni concrete in materia di ecologia e di promozione di uno sviluppo sostenibile.

Il nuovo dispositivo pone innanzitutto un principio riguardo ai vincoli generali cui devono attenersi i soggetti che promuovono la coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm), stabilendo che gli ogm “non possono essere coltivati, commercializzati o utilizzati se non nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, delle strutture agricole, degli ecosistemi locali e delle filiere di produzione e commerciali qualificate *sans organismes génétiquement modifiés* e in tutta trasparenza”. Con riguardo alla nozione di prodotti *sans organismes génétiquement modifiés*, la legge precisa che essa dovrà essere conforme alla definizione comunitaria e che, in attesa che l’UE stabilisca tale concetto, la soglia in base alla quale i prodotti sono definiti con o senza ogm è posta per via regolamentare, specie per specie.

Il provvedimento prevede quindi la realizzazione di tre interventi riformatori:

- in primo luogo la creazione di un’alta autorità sugli ogm, denominata “Alto Consiglio delle biotecnologie”, che ha per missione di informare il Governo su tutte le questioni riguardanti gli ogm e ogni altra biotecnologia e di formulare raccomandazioni e pareri in materia di valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute pubblica. La nuova autorità dovrà essere composta da un comitato scientifico e da un comitato economico, etico e sociale e presieduta da una personalità del mondo scientifico di comprovata competenza. L’Alto Consiglio potrà autoconvocarsi e dovrà stabilire un rapporto pubblico annuale sull’attività svolta indirizzato al Governo e al Parlamento.

- in secondo luogo l’instaurazione di un regime di responsabilità di pieno diritto per i gestori di fondi agricoli che mettono in coltura organismi geneticamente modificati che devono obbligatoriamente sottoscrivere un’assicurazione per riparare il danno eventualmente causato per la disseminazione, anche involontaria, di ogm in altre produzioni agricole. La legge stabilisce inoltre che il Ministro dell’agricoltura, dopo aver consultato l’ “Alto Consiglio delle biotecnologie” e previo parere del Ministero

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dell'ambiente, fisserà precise condizioni tecniche per evitare i rischi di tale disseminazione. Il mancato rispetto di queste condizioni tecniche, ad esempio relative alle distanze tra colture o al loro isolamento, per evitare la presenza accidentale di ogm in altre produzioni, comporterà sanzioni penali e finanziarie. La legge instaura inoltre un nuovo tipo di reato consistente nella distruzione o nel danneggiamento di un appezzamento agricolo autorizzato (*délit de fauchage* – reato di falciatura), che potrà essere punito con due anni di carcere e 75.000 euro di ammenda. Le stesse pene sono previste per il non rispetto delle condizioni tecniche relative alle distanze tra colture o al mancato adempimento delle misure di distruzione di colture ordinate dall'autorità amministrativa.

- in terzo luogo per i coltivatori di ogm, oltre ad essere posto l'obbligo di un'autorizzazione all'implementazione delle nuove colture, è posto quello di una dichiarazione presso l'autorità amministrativa riguardante i luoghi in cui esse sono praticate. Tali soggetti sono inoltre tenuti ad informare, preliminarmente alla semina, i gestori di appezzamenti agricoli limitrofi circa l'introduzione di coltivazione di ogm. Il provvedimento stabilisce inoltre la costituzione di un registro nazionale pubblico che dovrà indicare la natura e la localizzazione delle colture di organismi geneticamente modificati e di cui sarà assicurata la pubblicità dalle prefetture.





Francia

Legge

## RICERCHE SPAZIALI

### ***Loi n. 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (J.O. del 4 giugno 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018931380&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=580761880&oldAction=rechTexte>

La legge n. 2008-518 ha l'obiettivo di dare un nuovo assetto giuridico al settore spaziale, strumento strategico per la Francia e l'Europa in materia di economia, difesa, ricerca e autonomia di decisione e di azione.

La legge crea un regime di autorizzazione delle operazioni spaziali condotte sul territorio francese o, comunque, da cittadini francesi residenti all'estero (artt. 1-11). Il dispositivo della legge si applica in particolare al lancio di congegni spaziali e permette allo Stato di controllare meglio le operazioni che impegneranno la sua responsabilità in base a trattati internazionali.

La legge prevede inoltre, in caso di danno causato a terzi in occasione di un'operazione autorizzata, una ripartizione equa della responsabilità per il risarcimento tra lo Stato e l'operatore spaziale (artt. 13-18). Le nuove disposizioni permettono nello stesso tempo di garantire un risarcimento alle vittime, di rendere più sicura l'attività economica spaziale ma anche di limitare i costi a carico delle finanze pubbliche.

Nella preoccupazione di garantire sicurezza alle relazioni tra gli attori del settore spaziale, la legge limita anche le possibilità di ricorso tra i partecipanti alle operazioni ed istituisce in tal modo un regime di responsabilità adattato allo specifico settore spaziale (artt. 19-20).

La legge infine permette (artt. 23-25) di inquadrare meglio, per motivi di sicurezza nazionale e per assicurare il rispetto di impegni internazionali, l'attività dei soggetti che sfruttano i dati provenienti dall'osservazione della Terra dallo spazio.





Germania

Legge

## PRODOTTI CHIMICI

***Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Anpassungsgesetz) vom 20. Mai 2008 (BGBl I, S. 922) – Legge di esecuzione del regolamento UE Nr. 1907/2006 (Adeguamento al REACH)***  
<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s0922.pdf>

La legge in esame, entrata in vigore il 1° giugno 2008, è volta a dare esecuzione al regolamento Nr. 1907/2006 (REACH) approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 1° giugno 2007. A tale fine è stato necessario apportare numerose modifiche alla legge sulle sostanze chimiche (*Chemikaliengesetz*), entrata in vigore nel 2002, nonché, in misura minore, ad altre leggi. Il legislatore tedesco ha colto questa occasione per riordinare il settore delle sostanze chimiche e per colmare alcune lacune relative ai rischi connessi all'uso di tali sostanze.

In particolare è stato necessario stabilire quali autorità sono preposte alle nuove funzioni individuate dal REACH. Si è cercato di mantenere l'assetto esistente prevedendo la collaborazione tra l'ufficio federale per la protezione dei lavoratori e la medicina del lavoro (*Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA*) con l'Ufficio federale per le sostanze chimiche (*Bundesstelle für Chemikalien*) insieme all'ufficio federale per la valutazione dei rischi (*Bundesinstitut für Risikobewertung*). Viene inoltre stabilita una divisione dei compiti tra la Federazione e i *Länder*.

E' stato poi necessario predisporre un apposito sistema sanzionatorio per le violazioni sancite dal REACH. Con il nuovo articolo 27b la mancata registrazione delle informazioni relative alle sostanze chimiche prodotte o importate viene configurata come reato.

Sono inoltre state abrogate una serie di norme divenute ridondanti.

Gli obiettivi più importanti perseguiti dal REACH sono: il miglioramento della tutela della salute umana e dell'ambiente in relazione ai pericoli derivanti dalle sostanze chimiche; il rafforzamento della competitività dell'industria chimica europea; la libera circolazione delle sostanze nell'ambito EU.

In base alla nuova normativa l'onere della prova relativo alla sicurezza dell'impiego di una determinata sostanza chimica viene trasferito dagli Stati membri all'industria. Viene pertanto previsto l'obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o prodotti e tutti i soggetti coinvolti sono chiamati ad agire con la responsabilità e le cure necessarie a garantire che le sostanze utilizzate non arrechino danni alla salute umana e all'ambiente.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In virtù di ciò spetta alle aziende stesse il compito di raccogliere tutte le informazioni disponibili sulle sostanze, per l'individuazione di proprietà pericolose e la gestione dei rischi. REACH pone dunque una maggiore responsabilità a carico dell'industria circa la gestione del rischio delle sostanze chimiche e la trasmissione dell'appropriata informativa sulla sicurezza agli utilizzatori professionali e, per quanto riguarda le sostanze particolarmente pericolose, anche ai consumatori.

Con l'entrata in vigore della legge di esecuzione del REACH ai produttori ed agli importatori sarà richiesto di raccogliere informazioni complete sulle proprietà di tutte le sostanze prodotte o importate in quantità superiori alla tonnellata annua e di trasmettere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di Helsinki (ECHA – *European Chemicals Agency*) le informazioni necessarie a dimostrarne l'uso in regime di sicurezza. L'inadempienza di tale obbligo di registrazione comporterà l'impossibilità di fabbricare o importare la sostanza in oggetto nell'ambito del mercato europeo.

Ad oggi 30.000 sostanze chimiche sono presenti sul mercato europeo in quantità superiori alla tonnellata. REACH, grazie ad un alleggerimento degli oneri legati alla registrazione e ai migliori incentivi a favore della ricerca e dello sviluppo, è volto anche ad incoraggiare lo sviluppo di nuove sostanze.

Il REACH si articola in diverse fasi: Registrazione, Valutazione e Autorizzazione e Restrizione (da cui l'acronimo – **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorization and restriction of **C**hemicals).

Le aziende dovranno anzitutto verificare quali sostanze trattate rientrano nel programma di registrazione, individuando quali tra queste siano soggette al cosiddetto regime transitorio come sostanze “*Phase-in*” (sostanze che rientrano nella fase di pre-registrazione prevista entro 18 mesi, per poi accedere alla successiva registrazione) e quali, invece, non sono soggette al regime transitorio (sostanze non “*Phase-in*”) che devono obbligatoriamente essere registrate entro 60 giorni.

Registrazione: il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell'UE in quantitativi superiori ad una tonnellata annua. Ai fini della registrazione i fabbricanti e gli importatori dovranno trasmettere alle autorità competenti un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze, sui rischi che tali sostanze comportano nonché sulle misure appropriate di gestione dei rischi.

Valutazione: le Autorità possono decidere di richiedere test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente, alle imprese vengono richieste ulteriori informazioni.

Autorizzazione: è richiesta per le sostanze estremamente problematiche cioè sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione e per le sostanze che risultano persistenti o bio-accumulabili.

Restrizione: le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza, in quanto tale o in quanto componente di preparati, può essere soggetta a restrizioni in ambito comunitario qualora il suo impiego presenti rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente. Le restrizioni sono stabilite per l'uso delle sostanze in certi prodotti, l'uso da parte dei consumatori o anche per tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).



Regno Unito

Legge

## INFRASTRUTTURE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### *Planning Bill*

*(Progetto di legge approvato dalla Camera dei Comuni il 25 giugno 2008 e trasmesso alla Camera dei Lord)*

(<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldbills/069/2008069.pdf>)

La legislazione vigente in materia di progettazione di infrastrutture di rilievo nazionale è attualmente contenuta in norme separate, distinte in base al tipo di infrastruttura. Le procedure connesse, inoltre, sono ritenute troppo complesse e lente sicché, a partire dal 2006, il Governo inglese ha commissionato degli studi volti a migliorare la qualità del sistema, a seguito dei quali ha pubblicato, nel maggio 2007, il Libro bianco “*Planning for a Sustainable Future*” (testo consultabile all’indirizzo Internet <http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/planningsustainablefuture.pdf>), contenente proposte di riforma del settore.

Il presente progetto governativo, che prende le mosse dal Libro bianco, introduce un nuovo sistema per l’approvazione delle infrastrutture più importanti, volto a rendere più snelle le procedure e più rapidi i tempi di decisione, pur garantendone la trasparenza e l’individuazione delle responsabilità connesse ad ogni passaggio, ed assicurando al tempo stesso la dovuta partecipazione pubblica al processo decisionale.

La riforma, che si applica principalmente ai settori dei trasporti, dell’acqua, dei rifiuti e, in parte, dell’energia (compreso il settore nucleare), si rende necessaria anche per raccogliere le nuove sfide, costituite dai cambiamenti climatici, dalla protezione dell’ambiente e dal contemporaneo bisogno di nuovi alloggi.

Il cardine del progetto è costituito dalla creazione di un nuovo organismo, denominato Commissione per la Pianificazione delle Infrastrutture (*Infrastructure Planning Commission*), che avrà il compito di decidere in merito a nuovi progetti di sviluppo delle infrastrutture più importanti a livello nazionale. La Commissione sarà composta di esperti del settore, nominati dal Ministro competente, e le sue decisioni saranno prese in accordo con dei nuovi principi di politica nazionale (*national policy statements*), basati sul principio dello sviluppo sostenibile e stabiliti dal Ministro, ma sottoposti al procedimento di consultazione pubblica (*public consultation*) e alla presentazione in Parlamento.

Un’importante novità è costituita dalla fissazione di una tabella con i tempi di esame dei progetti (che avranno un limite massimo di sei mesi) e di assunzione delle decisioni (con un ulteriore limite di tre mesi), in modo da completare i procedimenti in meno di un anno.

*segue*



Il progetto istituisce anche una tassa (*Community Infrastructure Levy*), a carico dei promotori dei progetti di sviluppo delle infrastrutture, volta a finanziare la costruzione di altre strutture connesse, a beneficio delle comunità locali (scuole, ospedali, ...).

Un'altra parte del progetto riguarda infine le procedure per la pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture locali, che vengono semplificate al fine di rendere possibili alcune opere di limitato impatto su autorizzazione di un collegio di consiglieri locali (*panel of local councillors*), senza necessità di richiedere un apposito permesso (*planning permission*) che richiede l'intervento di un ispettore (*planning inspector*) con il compito di presentare un rapporto al Ministro.



## Stati Uniti d'America

### Documento

## ENERGIA

***Fact Sheet: Reducing Gas Prices and Foreign Oil Dependence  
(Documento presentato dalla Casa Bianca il 18 giugno 2008)***  
(<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/print/20080618-4.html>)

La scheda informativa in oggetto, riguardante la riduzione dei prezzi della benzina e la dipendenza dal petrolio estero, presentata dalla Casa Bianca, illustra in sintesi le misure proposte dal Presidente Bush al Congresso degli Stati Uniti, finalizzate alla rimozione degli ostacoli esistenti alla produzione nazionale di petrolio e di benzina.

I recenti, continui aumenti del prezzo del petrolio si sono riflessi sui costi della benzina presso i distributori, determinando disagi e preoccupazioni per moltissimi americani.

Il Presidente si è quindi rivolto alla maggioranza democratica del Congresso, affinché favorisca l'aumento della produzione interna di greggio, attraverso quattro misure specifiche:

- accesso più ampio all'*Outer Continental Shelf* (OCS), cioè all'esplorazione del sottosuolo marino al di là della barriera corallina al largo delle coste americane. L'estrazione del petrolio è stata fortemente limitata dal Congresso, a partire dagli anni Ottanta, per ragioni ambientali, ma l'evoluzione tecnologica successiva consente ora di effettuare ricerche senza danneggiare la barriera corallina e l'habitat naturale circostante. Gli esperti ritengono che dall'OCS si potrebbero ricavare circa 18 miliardi di barili di greggio, corrispondenti a circa 10 anni dell'attuale produzione americana;
- sfruttamento dello straordinario potenziale delle scisti bituminose (*oil shales*), rocce presenti in grandi quantità in Colorado, Utah e Wyoming che, sottoposte al calore o ad altri trattamenti, possono produrre petrolio. Anche in questo caso gli esperti hanno stimato un potenziale di 800 miliardi di barili, corrispondenti ad oltre tre volte le riserve di petrolio dell'Arabia Saudita ed a più di cento anni dell'attuale richiesta interna;
- concessione all'estrazione del petrolio dalla riserva naturale *Arctic National Wildlife Refuge* (ANWR) in Alaska. Quando la riserva fu creata, nel 1980, fu destinata un'area alla ricerca sullo sviluppo energetico ma nel 1995, quando poi il Congresso permise l'estrazione di petrolio in una limitata area del parco, il presidente Clinton mise il veto sul progetto di legge. Anche in tale caso, i calcoli effettuati mostrano che, da una zona estrattiva corrispondente allo 0,01% dell'area totale della riserva, si potrebbero estrarre più di 10 miliardi di barili, corrispondenti a due decenni di forniture dall'Arabia Saudita;
- espansione e rafforzamento della capacità interna di raffinamento del greggio, sia attraverso la costruzione di nuove raffinerie, che non avviene da 30 anni, sia mediante il miglioramento tecnologico di quelle esistenti. Anche la necessità di importare petrolio già raffinato dall'estero impone ulteriori costi che si riflettono sui consumatori americani.

*segue*



Nel documento si riconosce che tali misure non possono avere impatto immediato, ma proprio tale ragione accresce la necessità di evitare ulteriori ritardi.

Tali iniziative devono comunque essere accompagnate da altre strategie adottate in un'ottica di lungo periodo, come la promozione delle energie alternative (motori elettrici e ad idrogeno, carburanti alternativi). A tale proposito viene ricordata la recente approvazione dell'*Energy Independence and Security Act of 2007*, legge che impone ai produttori di benzina di usare almeno 36 miliardi di galloni di biocarburante entro il 2022.





## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## **DISCRIMINAZIONI RAZZIALI PARITA' UOMO-DONNA**

***Loi n. 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (J.O. del 28 maggio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&dateTexte=>)

La legge adotta alcune misure necessarie al recepimento nell'ordinamento francese di tre direttive in materia di lotta contro le discriminazioni.:

- la direttiva 2000/43/CE sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra persone senza distinzione di razza o di origine etnica;
- la direttiva 2000/78/CE relativa alla creazione di un quadro generale in favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro;
- la direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, la formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro.

La legge precisa in particolare la definizione del concetto di discriminazione e dei fatti che corrispondono alla molestia morale o sessuale. La nuova legge organizza la protezione contro le misure di ritorsione nei confronti di coloro che riferiscono di fatti di discriminazione o testimoniano a sostegno delle affermazioni di coloro che hanno subito una discriminazione.

Infine la legge recepisce anche la direttiva 2004/113/CE che dà attuazione al principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e alla fornitura di beni e servizi. La legge vieta infatti le discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso in materia di accesso a beni e servizi o di forniture di beni e servizi.





Francia

Legge

## LAVORO

### ***Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (J.O. del 26 giugno 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066178&dateTexte=>)

La legge n. 2008-596 dà attuazione all'accordo sulla modernizzazione del mercato del lavoro siglato l'11 gennaio 2008 tra le parti sociali, sulla base degli orientamenti definiti dal governo in carica.

La nuova legge introduce nuove garanzie per i lavoratori dipendenti. In particolare:

- fissa il principio secondo il quale la forma normale della relazione di lavoro è il contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1);
- riduce da tre a un anno l'anzianità di lavoro necessaria per beneficiare del rimborso in convenzione per malattia (art.3);
- include nel periodo di prova la durata degli *stages* a fini di studio, fino al limite massimo della metà dello stesso periodo di prova (art. 2);
- abbassa da due ad un anno l'anzianità richiesta per avere diritto alle indennità di licenziamento che, qualunque sia il motivo del licenziamento, economico o personale, saranno colcolate sulla base di un tasso unico;
- pone il principio in base al quale ogni licenziamento deve essere giustificato da una causa reale e seria ed essere motivato (art. 4);
- abroga le disposizioni relative al contratto "prime assunzioni" (*premières embauches*) e riqualifica tali contratti come contratti a tempo indeterminato.

La legge modernizza le relazioni individuali di lavoro, offrendo regole più semplici, assortite da adeguate garanzie:

- introduce nel codice del lavoro una durata massima del periodo di prova che varia secondo la categoria alla quale appartiene il lavoratore dipendente (per esempio due mesi per gli operai, tre per i tecnici, quattro per i quadri) (art. 2);
- crea una nuova modalità di rottura convenzionale del contratto di lavoro: la rottura di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (art. 5). Questa rottura convenzionale potrà perfezionarsi solo dopo numerosi colloqui tra le parti nel corso dei quali sia il dipendente che il datore di lavoro potranno farsi assistere; le due parti disporranno di un periodo di 15 giorni per tirarsi indietro.

Infine le nuove disposizioni offrono alle imprese strumenti per facilitare la loro attività:

- creano, a titolo sperimentale per una durata di cinque anni, un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un progetto definito; un contratto di questo tipo

*segue*





permetterà alle imprese di assumere, per una durata da 18 a 36 mesi, un ingegnere o un quadro; il ricorso a questo tipo di contratto sarà subordinato alla preventiva conclusione di un accordo di categoria o, in mancanza, di un accordo d'impresa (art. 6);

- permettono che un fondo di mutualizzazione si occupi delle indennità versate dal datore di lavoro al dipendente licenziato per incapacità di origine non professionale;
- danno un quadro giuridico (art. 8) alla pratica del *portage salariale* (meccanismo utilizzato in settori come la comunicazione, la formazione, il marketing, l'informatica o l'organizzazione aziendale attraverso il quale talune categorie di consulenti – formatori, webmaster, consulenti informatici - fatturano per il tramite di una società di *portage*; il consulente diviene un dipendente temporaneo della società di *portage salariale* che si fa carico di tutti gli oneri sociali e fiscali in cambio di una percentuale (circa il 10 %) del totale fatturato). Le nuove norme prevedono che un accordo interprofessionale possa affidare ad ogni professione interessata a soluzioni di *portage* il compito della relativa organizzazione nel settore con specifici accordi.



Germania

Legge

## ASSISTENZA SOCIALE

***Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) vom 28. Mai 2008 (BGBl I, S. 874) – Legge per lo sviluppo strutturale dell'assicurazione per l'assistenza e la cura sociale***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0874.pdf>

L'attuazione delle norme sull'assicurazione per l'assistenza e la cura, introdotte nel 1995, hanno ottenuto negli anni un elevato grado di consenso da parte della popolazione che ha fatto ampio ricorso agli strumenti di tutela in esse previsti. Il numero degli assistiti è costantemente aumentato dal 1995 in poi e attualmente circa 2,1 milioni di cittadini tedeschi ricevono assistenza e cure grazie a tali norme. Il ridotto tasso di natalità insieme all'aumento dell'aspettativa di vita hanno indotto il legislatore a sviluppare ulteriormente questo tipo di assistenza. Per queste ragioni il Governo ha colto l'occasione della presentazione della quarta relazione al Parlamento sullo sviluppo dell'assistenza sociale (*Vierten Bericht über die Entwicklung der Pflegeversicherung* <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/077/1607772.pdf>) per presentare un progetto di sviluppo strutturale il cui scopo primario è fornire assistenza e cure più rispondenti alle reali esigenze dei singoli e delle loro famiglie.

La legge, entrata in vigore il 1° luglio 2008, apporta modifiche all'undicesimo libro delle leggi sociali (*Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch*) e ad altre leggi ed è volta a migliorare in maniera graduale ma durevole le prestazioni assistenziali. A tale fine viene predisposto, con il nuovo articolo 7a dell'XI SGB, un servizio di consulenza e aiuto individuale svolto da personale specializzato (*Pflegeberater*) (cd. Infermieri Case Manager - *Fallmanager*) il cui compito è anzitutto predisporre un piano di cura personalizzato (*Versorgungsplan*) che oltre alle cure vere e proprie comprende attività di prevenzione, riabilitazione, assistenza sociale e organizzazione della cura stessa. Se richiesto il consulente di cura agisce in stretta collaborazione con i familiari dell'assistito (art. 7a, comma 2), con particolare attenzione alle le funzioni di prevenzione e riabilitazione. La legge prevede che il numero degli addetti sia tale da garantire un'assistenza adeguata e tempestiva sul territorio.

Con la modifica dell'articolo 30 del SGB viene stabilito che i rimborsi erogati dal sistema assicurativo dovranno tenere conto dell'andamento reale dei prezzi e del costo della vita. L'obiettivo è quello di rendere le formule assicurative e le relative prestazioni più dinamiche e rispondenti alla realtà. A tale fine è previsto un controllo da parte del Governo che ogni tre anni, a partire dal 2014, verificherà la reale necessità e l'entità degli aggiornamenti tenendo conto anche del tasso di inflazione. Altro importante obiettivo perseguito è quello della deburocratizzazione. A tale fine vengono semplificate alcune

*segue*



procedure con particolare riferimento agli obblighi di informazione dovuti alle strutture che erogano l'assistenza.

Con la modifica dell'articolo 36 del SGB vengono stanziati fondi per le cure a domicilio. A tale fine la legge prevede la creazione di una fitta rete di strutture radicate nel territorio (*Pflegestützpunkte*) (nuovo art. 92c SGB) in modo tale da garantire un'assistenza efficiente a livello locale, il più possibile vicino ai pazienti. I *Pflegestützpunkte* sono centri di cura dove sarà possibile ottenere informazioni, consulenza, aiuto per gli anziani e per gli handicappati e assistenza personalizzata da parte di personale specializzato che presterà la propria attività, ove possibile, presso il domicilio del paziente aumentando il numero di visite a domicilio anche non richieste, ovvero ambulatoriali, cercando di evitare il più possibile i ricoveri nelle strutture ospedaliere. Uno degli obiettivi prioritari della legge è infatti fornire un'assistenza a misura d'uomo che consenta in particolare all'anziano di condurre, il più a lungo possibile, una vita autonoma e la partecipazione alla vita sociale. Al finanziamento dei *Pflegestützpunkte* contribuiranno anche le assicurazioni per le malattie (*Krankenversicherung*) e non solo le assicurazioni per la cura (*Pflegeversicherung*). Inoltre con l'introduzione del nuovo articolo 45d del SGB vengono stanziati fondi per sostenere finanziariamente le strutture che ospitano gruppi di volontariato (*Selbsthilfgruppen*) nonché coloro che prestano aiuto volontario a titolo personale.

Particolare attenzione è poi rivolta alle persone affette da demenza, limitazioni delle capacità mentali, malattie psichiche (art. 37 SGB), soprattutto dal punto di vista della qualità dell'assistenza prestata. Saranno create apposite strutture per la lungodegenza.

Vengono migliorate le regole per i rimborsi dovuti alle persone bisognose di cure nell'ottica di una deburocratizzazione delle procedure.

Viene poi prevista la costruzione di apposite strutture dedicate ai bambini e agli adolescenti di età inferiore ai 18 anni, che finora venivano spesso accuditi in strutture per anziani.

Al fine di migliorare la qualità delle strutture e dei servizi prestati, il Servizio sanitario e di assicurazione per le malattie (*Medizinischen Dienst der Krankenversicherung – MDK*) effettuerà, fino al 2011, controlli e verifiche annuali mediante visite inattese alle strutture stesse. L'obiettivo è quello di ottenere un livello di qualità ottimale su tutto il territorio federale (nuovo articolo 113a SGB). Ai fini di una maggiore trasparenza, gli attestati con i risultati delle verifiche rilasciati dal servizio sanitario dovranno essere resi pubblici tramite la pubblicazione in Internet o l'esposizione nelle strutture stesse, in modo da fornire ai cittadini uno strumento comprensibile di valutazione del servizio offerto (articolo 114 e nuovo articolo 114a SGB). Al fine di rendere più immediatamente comprensibile agli assistiti il livello di qualità dei servizi e delle cure prestate sarà sviluppato, entro il 31 dicembre 2008, un sistema di valutazione che utilizza i colori (rosso, verde, giallo) o le stelle (come negli Hotel).

Con l'introduzione del nuovo articolo 44a nel SGB e con la modifica della *Pflegezeitgesetz* (legge sul tempo per l'assistenza), vengono infine previste nuove modalità per i permessi lavorativi per i lavoratori che abbiano familiari bisognosi di assistenza. I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti dovranno consentire l'astensione non retribuita dal lavoro per assistere un congiunto bisognoso di cure per un periodo fino a 6 mesi, garantendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Tale periodo di astensione sarà comunque computato ai fini pensionistici e assicurativi. Nel caso si presentassero necessità improvvise di accudire un congiunto, il lavoratore potrà allontanarsi per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi per organizzare le cure.



Germania

Legge

## GIOVANI / VOLONTARIATO

***Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom 16. Mai 2008 (BGBl., I, S. 842) – Legge di incentivazione del volontariato giovanile***  
<http://www.bgbportal.de/BGBL/bgb1f/bgb1108s0842.pdf>

In Germania, il volontariato giovanile (*Jugendfreiwilligendienste*) costituisce il luogo di apprendimento per l'impegno civile, da una parte, e per la formazione, dall'altra. Oltre all'orientamento professionale e all'esperienza lavorativa, i giovani volontari acquisiscono rilevanti competenze personali e sociali che possono migliorare le loro possibilità occupazionali.

Per rispondere alla crescente domanda da parte dei giovani di impegnarsi attivamente per il bene della comunità, il Parlamento tedesco ha approvato la legge di incentivazione del volontariato giovanile (*Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten – JFDG*) con l'obiettivo principale di migliorare le condizioni generali riguardanti l'anno di volontariato sociale (*Freiwillige Soziale Jahr – FSJ*) e l'anno di volontariato ecologico (*Freiwillige Ökologische Jahr – FÖJ*), le cui distinte discipline (*Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres* e *Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres*) sono state, a tale scopo, raccolte in un unico quadro normativo che reca un contributo alla trasparenza e alla chiarezza del diritto.

La nuova legge, che stabilisce chiaramente che il servizio di volontariato promuove ed incentiva le possibilità occupazionali e formative e l'impegno dei giovani, introduce alcune novità.

Al fine di migliorare la compatibilità dei servizi di volontariato con le diverse situazioni di vita dei giovani e rendere ancora più attrattivi l'anno sociale e l'anno ecologico, vengono previste diverse opzioni di flessibilizzazione temporale:

- 1) la durata ordinaria dei servizi di volontariato svolti sul territorio nazionale varia da sei a dodici mesi. In casi eccezionali, un servizio che abbia una finalità specificamente pedagogica può essere prolungato fino a 24 mesi;
- 2) possono essere svolti più servizi della durata minima di sei mesi, uno di seguito all'altro, sia all'interno del paese sia all'estero;
- 3) il volontariato svolto sul territorio nazionale, può essere assolto, sempre nell'ambito di un progetto pedagogico, in blocchi di tre mesi, per un periodo complessivo minimo di sei mesi;
- 4) si possono combinare periodi di attività di volontariato da svolgere all'interno del paese e all'estero della durata massima di 18 mesi.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





Oltre alla flessibilizzazione temporale, la legge prevede la possibilità per gli organismi promotori e per i centri di impiego del volontariato di regolare più liberamente i diritti e i doveri contrattuali.

A seconda delle condizioni stabilite nei contratti, tali enti possono diventare gli interlocutori per l'assicurazione contro la malattia, gli infortuni e l'eventuale degenza (i volontari sono inseriti per legge nel sistema tedesco della previdenza sociale), versando i relativi contributi.

L'anno di volontariato sociale può essere assolto negli istituti per la cura degli anziani, delle persone diversamente abili o dei bambini, nelle scuole, nei centri di igiene e negli ospizi. Si può prestare servizio anche nel settore dello sport, della cultura e della tutela dei beni artistici e monumentali.

Per quanto riguarda, invece, l'anno di volontariato ecologico, i giovani possono operare nell'ambito delle organizzazioni per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o presso le autorità forestali.

I giovani volontari che desiderano partecipare all'anno sociale o all'anno ecologico devono aver completato la scuola dell'obbligo e avere un'età non superiore ai 27 anni. Anche gli obiettori di coscienza possono assolvere il servizio di volontariato della durata di dodici mesi al posto del servizio civile.



## Indice delle voci

ANIMALI PERICOLOSI (FR) .....	9
ASSISTENZA SOCIALE (DE) .....	40
AVVOCATI - ONORARI (DE).....	11
BIOTECNOLOGIE (FR) .....	25
DELEGIFCAZIONE (DE) .....	17
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI (FR) .....	37
ENERGIA (US).....	32
GIOVANI (DE).....	42
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE (DE) (ES) .....	13, 21
GIUSTIZIA PENALE (UK) .....	19
IMPIEGATI PUBBLICI (DE) .....	15
INFRASTRUTTURE (UK).....	30
LAVORO (FR).....	38
LEGISLAZIONE TRIBUTARIA (DE).....	17
PARITA' UOMO-DONNA (FR).....	37
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (UK).....	30
PRESCRIZIONE (FR).....	10
PRODOTTI CHIMICI (DE).....	28
RICERCHE SPAZIALI (FR) .....	27
UNIONE EUROPEA (DE) (ES).....	13, 21
VOLONTARIATO (DE) .....	42

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America